

**OASI FELINA DEL COMUNE DI CREMONA
VIA BRESCIA**

Disciplinare d'uso della struttura

2025-2027

INDICE

<i>Premesse</i>	pag. 3
<i>Art. 1 – Oggetto del disciplinare</i>	pag. 5
<i>Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio – Oneri a carico del gestore</i>	pag. 6
<i>Art. 3 – Ulteriori obblighi gestionali</i>	pag. 9
<i>Art. 4 – Obblighi del Comune</i>	pag. 11
<i>Art. 5 – Azioni preventive e manutenzione</i>	pag. 11
<i>Art. 6 – Rendicontazione delle attività</i>	pag. 13
<i>Art. 7 – Responsabilità</i>	pag. 13
<i>Art. 8 – Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata</i>	pag. 14
<i>Art. 9 – Rimborso spese</i>	pag. 15
<i>Art. 10 – Spese a carico del gestore</i>	pag. 15
<i>Art. 11 – Controllo e vigilanza</i>	pag. 16
<i>Art. 12 – Inadempienze e penalità</i>	pag. 16
<i>Art. 13 – Garanzie</i>	pag. 17
<i>Art. 14 – Risoluzione della Convenzione</i>	pag. 18
<i>Art. 15 – Divieto di cessione e attività promozionale</i>	pag. 18
<i>Art. 16 – Trattamento dei dati personali</i>	pag. 19
<i>Art. 17 – Norme finali e controversie</i>	pag. 20

Premesse

1. L'Amministrazione Comunale ha, tra le proprie finalità, la protezione, la tutela, la custodia e la cura degli animali, con particolare riferimento agli animali d'affezione, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" – Titolo VIII "Norme in materia di sanità pubblica veterinaria" e dal Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
2. Le colonie feline sono aggregazioni strutturate di gatti non di proprietà, legate ad un qualsiasi territorio o porzione di territorio, senza che vi sia detenzione da parte di persona alcuna. Sul territorio comunale sono presenti n. 46 colonie inserite nel SINAC (Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia), gestite da referenti individuati ai sensi dell'art.11 comma 4 del R.R. n. 2/2027 e che collaborano con il Comune, con il Servizio di medicina veterinaria di ATS Val Padana e con le associazioni animaliste del territorio nell'ambito delle attività di custodia e cura, per quanto di specifica competenza.
3. Ai sensi dell'art. 13 – comma 10 – del Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2, si definisce "Oasi" felina una struttura all'aperto recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente "controllato e protetto".
4. Il Comune di Cremona ha realizzato una struttura adibita a ricovero per animali da affezione, qualificata come OASI felina, progettata secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 18 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2. La struttura è individuata al Catasto Terreni: FG 43 con i mappali 286, 287 (parte), 288 e una porzione a "strade". L'Oasi Felina, realizzata dal Comune di Cremona, è disposta su un'area comunale situata in Via Brescia, all'altezza della bretella di raccordo con Via Zaist in direzione Milano, alberata, servita da strada pista ciclabile e parcheggi, con una superficie complessiva di circa 8000 mq. La parte di area che ospiterà l'Oasi felina comunale ha una superficie complessiva pari a 3.200 mq. Nell'area sono presenti alberature concentrate in parte lungo il perimetro della stessa verso le strade. La tangenziale nella parte sopraelevata è dotata di barriera fonoassorbente.
5. La struttura si ispira ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali ivi custoditi, in osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia

secondo gli obblighi di cui agli artt. 13, comma 10, e 18 – del citato Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2

6. Ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. art. 107, c.12 lettera g) e dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 2 del 13/4/2017 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”, i privati e le associazioni di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i Comuni.
7. L'art. 13, comma 10 del R.R. n. 2/2017 specifica come l'Oasi felina possa essere gestita direttamente dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009.
8. Con Delibera n. 188 del 04/09/2024 la Giunta ha espresso indirizzo in merito all'affidamento ad associazione di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009, delle attività di gestione della struttura di proprietà, adibita a Oasi felina, sita in Via Brescia, con esecuzione delle attività di custodia e cura dei felini ivi accolti, nonché di accudimento delle colonie feline insistenti sul territorio regolarmente inserite nel SINAC, con particolare riferimento agli esemplari presenti nelle colonie stesse che per particolari condizioni richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto in coerenza con le disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 del R.R. n. 2/2017.
9. Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale è stato dato mandato al Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione Ecologica di avviare il percorso amministrativo finalizzato all'individuazione di Ente del Terzo settore per la stipula di una Convenzione a norma dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, finalizzata all'affidamento della gestione dell'oasi felina comunale, nonché al supporto alle colonie feline del territorio comunale per gli anni 2025-2027.
10. Il D.lgs. 117/2017 ha disciplinato la materia del Terzo settore, mantenendo e potenziando il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici.
11. Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 5 gli Enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; tra le stesse, al comma 1 lettera

e), vengono ricompresi gli interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281.

12. Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, specifiche convenzioni con le associazioni finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in tale disciplina, con previsione di possibile rimborso delle spese sostenute e documentate.
13. Secondo il medesimo articolo, l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
14. Presso il Comune di Cremona è gestita una colonia storica, ora ospitata in via temporanea presso l'area esterna sita nel comparto di Via Bissolati, che, per motivi contingibili e urgenti riconducibili alla riqualificazione dell'area a scopi culturali e sociali, deve essere ricollocata in area adeguata e rispondente alle esigenze di benessere dei felini ivi ospitati.

Art. 1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Oggetto del presente disciplinare è la gestione della struttura adibita a ricovero per animali da affezione (gatti), sita in via Brescia, come sopra meglio identificata, registrata presso l'anagrafe degli animali d'affezione dell'ATS territorialmente competente, come da indicazioni dell'Art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2017 e realizzata in forza dei titoli abilitativi (SCIA), qualificata come “Oasi Felina” ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.
2. La struttura si ispira ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali ivi custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia secondo gli obblighi contenuti nel successivo art. 2 e dell'art. 13 comma 10 del citato

Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2, il quale prevede che “L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009. L'Oasi è struttura destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto, gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline, gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere rimessi sul territorio, gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre/post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura, cucciolate non desiderate in attesa dell'adozione e gatti randagi delle colonie territoriali che necessitano, per le loro condizioni sanitarie, di maggiore cura e controllo da parte dei rispettivi tutor”.

3. La struttura, che ha una capienza tale da garantire il ricovero di un numero medio annuo massimo stimato in 200 unità, contiene fisicamente un'area distinta dalle parti rimanenti in cui sarà ospitata la colonia storica di Via Bissolati, che, per motivi contingibili e urgenti, deve essere ricollocata in un'area appositamente dedicata, individuata all'interno della nuova struttura di Via Brescia, presso la quale sono individuate altre aree, realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui al R.R. n. 2 del 2017, destinate ai felini che per motivi diversi non possono essere collocati in colonia, che sono oggetto di rinuncia da parte dei proprietari o che si trovano nelle condizioni sopra descritte.
4. La struttura viene concessa in comodato d'uso gratuito.

Art. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ONERI A CARICO DEL GESTORE

1. L'Associazione del Terzo settore affidataria del servizio si impegna a:
 - a. accudire gli animali custoditi con continuità per tutta la durata della Convenzione, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione di cibo, acqua potabile, eventuali cure e/o terapie veterinarie e accurata pulizia individuale e ambientale);
 - b. garantire il mantenimento e monitoraggio del benessere dei gatti dell'oasi attraverso programmi di corretta alimentazione, trattamenti antiparassitari, assistenza veterinaria, da svolgersi avvalendosi di un medico veterinario consulente, abilitato ed esercitante, che figuri quale responsabile sanitario della struttura;
 - c. provvedere alla pulizia giornaliera dei ricoveri e della struttura (compresi i locali/uffici e l'ambulatorio veterinario) e al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie adeguate nel

- corso della giornata, procedendo in particolare alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia costante delle aree e di tutte le strutture ed elementi accessori (strutture, cucce, lettiere, ciotole, coperte, arredi, teli cucce ecc.). Le ciotole per il cibo dovranno essere protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità, e i punti di distribuzione dell'acqua dovranno essere possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato. Si dovranno possedere idonei dispositivi per la raccolta dei rifiuti e spazi per il deposito di materiali e attrezzature;
- d. provvedere alla disinfezione della struttura, mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con il veterinario consulente;
 - e. eseguire le terapie sanitarie secondo le disposizioni impartite dal veterinario di fiducia dell'Associazione; non è consentito tenere scorte di farmaci presso la struttura;
 - f. collaborare con il Distretto Veterinario di Cremona ATS Val Padana e con i veterinari liberi professionisti per le attività di loro competenza, con particolare riferimento alle sterilizzazioni, concordandone le modalità con gli stessi;
 - g. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), con costante tenuta e aggiornamento dell'apposito registro di carico e scarico come previsto all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 2/2017; presso la struttura dovrà altresì essere presente e regolarmente compilato un registro delle eutanassie;
 - h. provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali in impianto di transito allocato presso la struttura e autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali, nonché della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere, a proprie spese, allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata e autorizzata;
 - i. farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura, che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, per interventi di derattizzazione e prestazioni specialistiche veterinarie, antiparassitari, smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali mediante raccolta differenziata, ivi compreso lo smaltimento delle deiezioni, assicurazioni (come meglio di seguito specificato), piccole attrezzature, acquisto di arredi, trespoli, ciotole, abbeveratoi, giochi ecc., spese di funzionamento d'ufficio, nonché manutenzione ordinaria dell'oasi felina;

- j. curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate mediante apposito verbale, essendo responsabile di eventuali danni subiti dalle stesse durante il periodo di validità della concessione;
 - k. dare immediata comunicazione al Comune circa eventuali interruzioni che, per giustificato motivo e/o cause di forza maggiore, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.
2. L'affidatario procede alla gestione dell'oasi felina negli immobili a lei assegnati, senza percepire compensi da parte del Comune, eccetto quanto stabilito al successivo art. 9; l'affidataria non potrà svolgere alcuna attività che non sia compatibile con la destinazione d'uso della struttura – oasi felina, pena la risoluzione ipso iure del contratto: si fa riferimento in particolare all'accoglienza di animali provenienti da altri Comuni e territori comunali esterni al confine territoriale di Cremona.
 3. È fatto divieto altresì all'affidataria di stipulare convenzioni, accordi o rapporti di collaborazione con altri Comuni della Provincia per la gestione di colonie feline, fatta salva la possibilità del Comune di Cremona di procedere in tal senso, decidendo in autonomia amministrativa, in caso di necessità o comprovate emergenze igienico-sanitarie dei Comuni limitrofi nell'ambito delle tematiche legate alla tutela del benessere degli animali d'affezione.
 4. L'affidatario è inoltre tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla L. 14 agosto 1991, n. 281, alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e al Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 recante “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
 5. L'affidatario dovrà stilare un manuale di gestione della struttura ai sensi dell'art. 16 comma 2 R.R. 2/2017 che dovrà indicare le procedure e le attività di verifica dell'efficienza della gestione; il manuale dovrà essere fornito al Comune di Cremona e al Distretto Veterinario di ATS Val Padana al momento dell'aggiudicazione. L'affidatario dovrà altresì indicare nel manuale le procedure stabilite per la gestione delle movimentazioni dei felini all'interno della struttura.

Art. 3 – ULTERIORI OBBLIGHI GESTIONALI

1. Nell'oasi felina potranno essere ricoverati esclusivamente gatti ai sensi dell'art. 13, comma 10, del Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2, nonché i gatti in stato di libertà catturati ai fini della loro sterilizzazione o che, per comprovati motivi sanitari,

richiedono cure specifiche o ricovero presso aree protette; in quest'ultimo caso gli animali liberi potranno essere ricoverati presso la struttura per il tempo necessario al trattamento sanitario. Qualora i gatti ospitati nell'oasi acquisiscano nel tempo caratteristiche tali da poter essere affidati, sarà facoltà del Comune, anche per il tramite del garante per il benessere degli animali, valutarne l'adottabilità.

2. Tutti gli animali ospitati dall'oasi, anche solo temporaneamente, andranno identificati con microchip e registrati in RINA.
3. I felini in prima accoglienza presso area esterna alla struttura appositamente delimitata e controllata, dopo le opportune cure, saranno dati in affido, laddove possibile, al fine di garantirne il benessere e contenere il ricovero di animali presso l'oasi felina, limitando la permanenza presso la stessa ai soli esemplari che per le condizioni fisiche e comportamentali non possono essere dati in affido/adozione.
4. L'affidatario deve garantire i servizi esplicitati nel presente Disciplinare attraverso l'attività prevalente di propri operatori volontari, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività in argomento. Deve inoltre provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività di servizio. Suddetta polizza assicurativa deve prevedere la copertura per responsabilità relative sia all'attività svolta sia alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione del contratto. Per l'eventuale personale dipendente, l'affidatario assolve agli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di categoria e nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla cura degli animali ospitati.
5. L'affidatario dovrà tenere un registro dei volontari che opereranno all'interno della struttura con l'indicazione delle mansioni ad essi affidate, mettendo lo stesso a disposizione del Comune. Suddetto registro dovrà essere aggiornato almeno con cadenza annuale. Prima della data di affidamento della struttura il Concessionario dovrà comunicare per iscritto i dati, comprensivi di recapito telefonico e PEC, del responsabile organizzativo della struttura, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni di

servizio necessarie, secondo modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale. Eventuali variazioni nella designazione di tale responsabile organizzativo dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla data di efficacia di tale variazione.

6. L'Associazione dovrà tenere un registro dei volontari che opereranno all'interno della struttura con l'indicazione delle mansioni ad essi affidate, mettendo lo stesso a disposizione del Comune. Suddetto registro dovrà essere aggiornato almeno con cadenza annuale. Prima della data di sottoscrizione della presente scrittura privata, l'Associazione dovrà comunicare per iscritto i dati, comprensivi di recapito telefonico, del responsabile organizzativo della struttura, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni di servizio necessarie, secondo modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale. Eventuali variazioni nella designazione di tale responsabile organizzativo dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla data di efficacia di tale variazione.
7. Sono a carico dell'Associazione, inteso anche a livello di costi, l'apertura, chiusura e sorveglianza della struttura.
8. L'Associazione dovrà consentire al Comune di ispezionare la struttura in qualsiasi momento, garantendo il deposito copia chiavi ingressi presso i Settori Ambiente e Patrimonio del Comune di Cremona.
9. La divulgazione delle attività promosse avverrà in accordo con l'Amministrazione Comunale, che interverrà tramite i propri canali istituzionali di comunicazione.
10. È fatto assoluto divieto accogliere presso la struttura felini non provenienti dal territorio comunale di Cremona, pena la risoluzione della Convenzione.
11. L'Associazione dovrà consentire l'accesso alla struttura alle associazioni animaliste del territorio che si prendono cura delle colonie cittadine e più in generale del benessere degli animali d'affezione, garantendo collaborazione e sinergie operative nell'ambito della più ampia e complessa custodia e cura dei felini di città.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. concedere in comodato d'uso gratuito l'area e gli immobili destinati all'oasi felina, ubicati in via Brescia, come catastalmente identificati al precedente art. 1, idonei all'utilizzazione per i fini di cui al presente disciplinare;

2. provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura e dell'area e concordare con l'affidatario eventuali opere di adeguamento richieste da nuove normative in materia;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde. La manutenzione ordinaria seguirà il programma del servizio territoriale di manutenzione del verde (taglio erba), mentre per eventuali necessità di ulteriori tagli del manto erboso, rispetto alla programmazione territoriale, l'Associazione provvede in sicurezza autonomamente con propri mezzi;
4. provvedere al pagamento delle spese di allaccio e delle utenze di acqua ed energia elettrica presenti nell'area adibita a oasi felina;
5. provvedere all'esecuzione di un numero massimo di 4 interventi di disinfezione da zanzare secondo il Piano disposto dal medico veterinario incaricato dall'Associazione;
6. vigilare, anche attraverso incontri periodici e/o sopralluoghi sul posto, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i termini del Disciplinare e dei Regolamenti vigenti, nell'ottica di tutela dei diritti, delle necessità e della dignità degli animali ricoverati, assumendo inoltre comportamenti corretti e trasparenti con i cittadini, al fine di favorire massimamente le adozioni, laddove possibile e necessario. Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite operatori terzi o Enti di controllo competenti in materia, in ogni momento e senza alcun preavviso;
7. comunicare tempestivamente all'affidatario ogni evento che possa incidere sulla gestione dell'Oasi Felina, nonché ogni evento che possa incidere sulla validità del presente disciplinare.

Art. 5 – AZIONI PREVENTIVE E MANUTENZIONE

1. Prima dell'avvio dell'attività dell'oasi felina, l'Associazione affidataria dovrà:

- a) registrare la struttura presso l'anagrafe degli animali d'affezione dell'ATS territorialmente competente, come da indicazioni dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2017, compreso il pagamento della relativa tariffa;
- b) presentare SCIA attraverso il portale "impresainungiorno" al SUAP del Comune di Cremona.

2. L'Associazione affidataria si fa carico dell'ordinaria manutenzione dell'immobile oggetto della presente scrittura privata, nonché dei relativi impianti e dell'area di pertinenza. Si dovrà porre particolare attenzione alla funzionalità della recinzione antiscavalco e antifuga. L'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione sarà a cura e spese dell'Associazione e senza diritto alcuno al rimborso da parte del comodante. Annualmente dovrà essere inviata relazione riassuntiva degli interventi eseguiti al Comune di Cremona. A tal fine, la Concessionaria si obbliga a far uso delle strutture concesse ad uso gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia, a provvedere alle manutenzioni di cui sopra, man mano che le stesse si renderanno necessarie, e a non apportare modifiche e addizioni senza il preventivo consenso scritto del Comune. Qualora il Comune, durante l'espletamento delle sue funzioni di controllo/vigilanza di cui al precedente art. 4, riscontri modifiche senza il preventivo consenso, lo stesso potrà prevedere la risoluzione della Convenzione. Sarà facoltà del soggetto individuato valutare l'opportunità di implementare parti della struttura o adeguare quelle esistenti, al fine di consentire eventuali attività suppletive, in aderenza alla normativa vigente, per rendere la struttura stessa più adeguata alle esigenze del territorio.
3. La manutenzione straordinaria dell'intera struttura nonché dei relativi impianti e dell'area di pertinenza è a carico del Comune di Cremona.
4. Il comodato d'uso gratuito dell'area è strettamente subordinato al servizio d'interesse pubblico dell'oasi felina. Per tale ragione la gestione del servizio deve corrispondere a quanto autorizzato dal Comune. Ogni diversa soluzione che comporti modifica strutturale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Cremona. L'Associazione non dovrà servirsi dell'immobile per uso diverso da quello determinato dalle parti. È fatto divieto assoluto di subconcedere, in tutto o in parte, il bene di proprietà comunale, pena la risoluzione di diritto della concessione.
5. Qualora il Comune, durante l'espletamento delle sue funzioni di controllo/vigilanza di cui al precedente art. 4, dovesse riscontrare che le strutture concesse ad uso gratuito abbiano la necessità di interventi manutentivi non ancora eseguiti dalla Concessionaria, assegnerà un termine affinché la stessa provveda a eseguire gli interventi manutentivi necessari ad assicurare la corretta gestione/fruizione dell'oasi felina, determinando il termine stesso in funzione dell'entità e dell'urgenza dei lavori manutentivi da eseguire. In caso di ulteriore inerzia, alla scadenza del termine assegnato, la presente scrittura privata sarà risolta ipso iure in danno della Concessionaria.

Art. 6 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La Concessionaria dovrà fornire all'Amministrazione Comunale annualmente (entro il 31 marzo di ogni anno):
 - il rendiconto delle fatture e documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'anno solare appena concluso, unitamente a una relazione sull'attività svolta nell'anno trascorso;
 - il bilancio preventivo e consuntivo delle spese di gestione della struttura (acquisto del cibo e di altri prodotti per il sostentamento degli animali, eventuali cure mediche, ecc.) corredate dalle rispettive attestazioni giustificative (ad esempio scontrini o fatture);
 - il registro degli animali presenti in struttura, con le relative movimentazioni effettuate durante l'anno;
 - il rendiconto inerente l'attività di promozione svolta, le sterilizzazioni effettuate, le ore di lavoro impiegate.
2. La mancata rendicontazione dell'attività svolta, nonché il mancato invio delle informazioni richieste, saranno valutati ai fini del riconoscimento a favore della Concessionaria dei contributi previsti dal successivo art. 9, da erogarsi annualmente da parte del Comune.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ

1. L'affidataria risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali, alle attrezzature e alle strutture provocati nello svolgimento del servizio di gestione affidatole, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. L'affidataria è inoltre obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi o a cose (attrezzature e strutture), connessi allo svolgimento della presente Convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore della Concessionaria. Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi. La polizza deve prevedere sia la responsabilità relativa all'attività svolta, sia la responsabilità relativa alla conduzione della struttura e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione della presente scrittura privata. La stipulazione dei contratti assicurativi non libera la Concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo essa il solo scopo di ulteriore garanzia. In ogni caso, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile per il maggior danno che possa esserne derivato al Comune. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone, agli animali custoditi o alle cose (attrezzature e strutture) che,

nell'ambito della gestione, venissero provocati dalla Concessionaria nel corso della durata della presente scrittura privata.

Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA ED ESECUZIONE ANTICIPATA

1. La presente Convenzione avrà validità di 3 anni. L'inizio dell'attività si ufficializzerà dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Alla data di scadenza o in caso di risoluzione anticipata della medesima, l'affidataria dovrà riconsegnare il complesso edilizio in buono stato e libero da persone e/o cose di sua proprietà. Resta inteso che le opere/arredi fissi o fissati alla struttura nel corso di vigenza della presente scrittura privata resteranno al Comune, senza nessun onere di riconoscere alcunché in contraccambio.

2. È possibile la risoluzione anticipata della presente scrittura privata:

- da parte del Comune in caso di gravi e reiterate inadempienze;
- da parte dell'affidataria in caso di gravi e fondate motivazioni, comunicate al Comune con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di reiterate inadempienze gravi, il Comune ha la facoltà, previa diffida scritta all'affidataria ad adempiere e al successivo rifiuto/inerzia della stessa a provvedere in tal senso, di risolvere la Convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la gestione dell'oasi felina a terzi, previa sottoscrizione di nuova Convenzione.

3. Per grave inadempienza si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico e/o la morte degli animali ospitati (come, ad esempio, inidonea valutazione comportamentale per l'inserimento in box plurimi di animali tra loro incompatibili, terapie errate, somministrazione di alimenti avariati, ecc.);
- mancata somministrazione quotidiana di acqua, riscontrata anche solo per una volta;
- mancata somministrazione quotidiana di alimenti, riscontrata almeno tre volte;
- omissione nell'effettuazione degli interventi manutentivi necessari affinché l'immobile venga riconsegnato, alla scadenza del periodo di validità della presente scrittura privata, nelle stesse condizioni in cui si trovava allorché la stessa è stata stipulata, fatto salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso;
- grave danno provocato all'immagine del Comune.

In questi ultimi due casi l'Amministrazione Comunale si avvarrà della possibilità di effettuare un'ulteriore azione legale nei confronti dell'Associazione.

Art. 9 – RIMBORSO SPESE

1. Tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria, nessuna esclusa, relative alla gestione dell'oasi felina, si intendono a carico della Concessionaria. Per la gestione dell'oasi felina e per la gestione delle colonie, l'Amministrazione mette a disposizione un contributo annuale dell'importo massimo previsto di:

- a) 2025: € 6.000,00.=
- b) 2026: € 6.000,00.=
- c) 2027: € 6.000,00.=

Le suddette somme sono riconosciute a titolo di rimborso di spese documentate per la cura, il sostentamento dei felini e la gestione della struttura. Il rimborso è erogabile in rate semestrali anticipate per consentire all'Associazione la programmazione delle attività.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo l'Associazione dovrà redigere un rendiconto secondo le modalità indicate all'art. 6.

Art. 10 – SPESE A CARICO DEL GESTORE

1. Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per le cure sanitarie e il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere ecc.) degli animali ospitati secondo quanto indicato per quantità, qualità e frequenza dal medico veterinario consulente del gestore, oltre che quanto non specificato al precedente art. 4.

Art. 11 – CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il Comune, anche per tramite di altri Enti preposti al controllo, si riserva il controllo delle attività svolte per la gestione dell'oasi e della documentazione amministrativa della stessa. Il Comune può esercitare tale controllo in ogni momento e senza preavviso.

Il Comune costituirà un apposito gruppo tecnico, di supporto al referente unico, con lo scopo di verifica degli obblighi posti a carico del gestore dal presente Disciplinare e previsti a tutela del benessere degli animali presso l'oasi e, più in generale, degli altri animali di affezione (felini) presenti sul territorio comunale.

2. Il Comune di Cremona e ogni Ente preposto al controllo ha diritto di accesso, in qualsiasi momento, nella struttura per accertare l'osservanza degli obblighi previsti nel presente Disciplinare e vigilare sul funzionamento del servizio.

3. Il Comune individuerà un referente unico per la gestione ordinaria dei rapporti con il gestore e delle problematiche attinenti il servizio. Esso avrà il compito di verificare mensilmente la corretta esecuzione degli obblighi da parte del gestore con particolare riferimento alla tenuta dei registri e al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie della struttura.

4. Il Comune di Cremona assicurerà la presenza di un soggetto terzo che garantisca il rispetto delle modalità di gestione a tutela del benessere degli animali ospiti presso la struttura in oggetto, designato dal Sindaco in funzione di competenze adeguate e specifiche.

Art. 12 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà avvalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 250,00 per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- a) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i felini o in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfestazione e derattizzazione nei termini indicati, relativamente alle aree ospitanti i felini e a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come previsto dalla normativa vigente;
- b) in caso si verificasse la mancata somministrazione quotidiana di cibo (o comunque lo stesso non fosse della tipologia di cui al presente capitolato), acqua e/o farmaci prescritti dal medico veterinario, o nel caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
- c) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure sanitarie e igieniche – obblighi;
- d) in caso di mancata o non conforme compilazione dei registri o in caso di mancato aggiornamento delle schede identificative o mancata microchippatura degli animali;
- e) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura, oltre al prezzo dello smaltimento;

f) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente.

2. Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC. Il gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penalità.

3. Il soggetto gestore, con la sottoscrizione della Convenzione di assegnazione, accetta e si fa carico interamente delle responsabilità in merito alla notifica di provvedimenti delle autorità in relazione a situazioni riferibili a episodi di maltrattamenti dei felini ospiti della struttura, della non corretta gestione e cura degli animali, e in caso di ogni altra inadempienza o comportamento che possa configurare il mancato rispetto della normativa vigente in tema di tutela del benessere animale.

Art. 13 – GARANZIE

1. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve stipulare una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Prima della firma del contratto si dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:

1. **RCT / RCO** (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta;
2. **copertura degli infortuni** che potessero occorrere alle persone che opereranno nell'ambito dell'oasi felina, in qualità di personale, volontari, visitatori, ecc.

Art. 14 – RISOLUZIONE DELLA Convenzione

1. Il Comune può chiedere la risoluzione della Convenzione:

- a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;

- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) nel caso di reiterata inosservanza (3 volte) degli obblighi discendenti dal presente capitolato agli artt. 2, 3, 5 e 6;
- e) nel caso di accertata mancata esecuzione, entro i primi sei mesi dall'avvio del servizio, di tutti gli impegni assunti in sede di offerta.

2. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A/R indirizzata al gestore o tramite PEC, con l'indicazione di un termine non inferiore ai 10 giorni per produrre le relative giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto. In tale caso l'Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altro gestore, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE E ATTIVITÀ PROMOZIONALE

È vietata la cessione, totale o parziale, della Convenzione. Ogni atto contrario è nullo.

Stante la particolarità delle attività vige il divieto assoluto di subconcedere, anche in parte, il bene di proprietà comunale, pena la risoluzione di diritto della concessione. L'Associazione inoltre, con la stipula della Convenzione, si impegna ad accettare il divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del bene oggetto del comodato, pena la risoluzione di diritto della concessione.

Al gestore è fatto espresso divieto, nell'ambito dell'oasi felina e di contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, sia di pubblicizzare attività commerciali e associative di ogni tipo nonché di raccogliere fondi a favore di chiunque altro che non siano gli ospiti della struttura, salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune stesso. I relativi progetti e strumenti informativi sono concordati con gli uffici comunali competenti.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio

dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona (nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante), con sede in Cremona - piazza del Comune, 8 – telefono 0372.4071 – PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: orazio.repetti@empathia.it

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e di regolamento richiamate.

Il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso il Comune di Cremona ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come Responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità, anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati, osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione sui sistemi, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Tipologia e natura dei dati trattati: dati anagrafici e identificativi – dati relativi allo svolgimento di attività economiche – dati giudiziari – dati relativi ad istruzione e qualifiche professionali – dati relativi ad iscrizione in albi – dati relativi all'adempimento di obbligazioni – dati relativi alla situazione patrimoniale, reddituale e fiscale.

Conferimento dei dati

Il mancato conferimento dei dati necessari non consente il proseguimento dell'istruttoria ed il perfezionamento della procedura in essere.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità (“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in base alle scadenze previste dalle norme di legge; l'insieme delle norme che regolano la materia impone la conservazione dei dati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Destinatari dei dati

I dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione e archiviazione presso il Comune di Cremona; potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con altre

amministrazioni certificanti, al fine della verifica delle dichiarazioni rese, nonché comunicati a prestatori di servizi autorizzati allo svolgimento di attività ausiliarie rispetto al servizio erogato.

Processi decisionali automatizzati: non esistenti.

Diritti dell'interessato

Gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al Titolare del trattamento:

- ➔ l'accesso ai dati personali trattati
- ➔ la rettifica o la cancellazione degli stessi
- ➔ la limitazione del trattamento che li riguarda
- ➔ l'opposizione al trattamento
- ➔ l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati.

Inerentemente le attività di protezione dei dati è inoltre fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo alla competente autorità di controllo.

Art. 17 – NORME FINALI E CONTROVERSIE

1. La partecipazione alla selezione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Disciplinare e della Convenzione.

2. I rapporti tra il Comune di Cremona e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile) come meglio indicato dall'art. 1 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze in merito all'attuazione della presente Convenzione, devono essere comunicate alla controparte a mezzo PEC o A/R, che dovrà rispondere entro 15 giorni.

4. Trascorso tale termine senza ottenere risposta o perdurando la condizione di disaccordo sull'attuazione della Convenzione, le parti hanno la facoltà di recedere dalla stessa secondo le tempistiche indicate al precedente art. 8.

5. L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se di obbligo - sono a carico della parte comodataria. In caso di recesso anticipato della parte comodataria, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La parte comodataria consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte comodante, che chiederà poi il rimborso dell'importo dovuto. Rimarranno a carico della parte comodataria tasse e imposte inerenti l'attività da esso esercitata nell'immobile concesso in uso, ivi compresa quella per

l'asporto rifiuti. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile.

6. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso - ai sensi della normativa europea.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.